

N. R.G. 2025/4942



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **4942/2025**

Il Giudice dott. Paola Cesaroni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/06/2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per sequestro conservativo ante causam, il _____ invocava il sequestro dei beni mobili ed immobili di _____, quale sindaco della società dal 04.11.2013 al 03.03.2018.

Addebitava al resistente le seguenti condotte di mala gestio:

- aver avallato, mediante relazione al bilancio per l'esercizio 2014 recante attestazione del rispetto delle norme civilistiche, la contabilizzazione di sopravvenienze attive fittizie per complessivi € 1.126.290,96, specificati alla voce ricavi (2427 n 10 c.c.) della nota integrativa e nel libro giornale;
- aver avallato, mediante relazione al bilancio per l'esercizio 2015 recante attestazione del rispetto delle norme civilistiche, la contabilizzazione di sopravvenienze attive fittizie per complessivi € 2.355.000,00, specificati alla voce ricavi (2427 n 10 c.c.) della nota integrativa;
- aver avallato, mediante relazione al bilancio per l'esercizio 2016 recante attestazione del rispetto delle norme civilistiche, la contabilizzazione di sopravvenienze attive fittizie per complessivi € 2.260.000,00, specificati alla voce ricavi (2427 n 10 c.c.) della nota integrativa;
- aver omesso di reagire all'irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili da parte dell'amministratore unico;
- aver omesso di attivarsi per garantire il rispetto delle norme di integrità del capitale sociale (in specie, art. 2482-ter c.c.);
- aver omesso di controllare che la società eseguisse regolarmente il pagamento degli oneri fiscali;
- aver omesso di vigilare nel complesso sulla gestione dell'amministratore unico, con conseguente pregiudizio per la società e i creditori.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva il resistente, contestando la fondatezza del ricorso.

In specie, oltre a negare la sussistenza del fumus e del periculum, il resistente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, per decorso del termine quinquennale a disposizione della curatela per esperire l'azione di responsabilità ex art. 146 L. fall.

La causa era riservata per la decisione all'udienza del 03.06.2025.

L'istanza cautelare è accolta.

In via preliminare, l'eccezione di prescrizione del credito azionato è rigettata.

Il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., in mancanza di allegazioni attestanti atti interruttivi, risulta decorso pur nell'ipotesi in cui si faccia decorrere dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 12.11.2019.

Come evidenziato dal ricorrente, tuttavia, le condotte contestate al sindaco assumono astratta rilevanza penale, poiché egli avrebbe concorso, attivamente o per omissione ex art. 40 comma 2 c.p., alla realizzazione dei reati di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 n. 4, 223 e 224 l. fall.

A tal proposito, è infatti configurabile anche a fronte di condotte omissive la responsabilità penale dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali per commissione di reati fallimentari, come confermato dalla giurisprudenza prevalente che, facendo leva sulla clausola di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p. e valorizzando in termini impeditivi i poteri di sorveglianza, segnalazione e denuncia all'autorità attribuiti ai sindaci (2409 c.c.), ammette un concorso per omissione nei reati commessi dagli amministratori.

Sul punto, utile richiamare una recente pronuncia della Cassazione secondo cui “per quanto riguarda i sindaci, oltre alle ipotesi di condotte positive o commissive (in concorso con altri), tali da integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta, la responsabilità a loro carico è normalmente ravvisabile a titolo di concorso omissivo, alla stregua dell'art. 40 c.p., comma 2, e cioè sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che, ordinariamente, inerisce alla loro funzione. Il collegio sindacale è un tipico organo di controllo, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo nonché di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare. In quanto investiti di peculiari funzioni di controllo, anche i sindaci, dunque, possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta” (Cassazione penale n. 19540/2022).

Il riconoscimento del carattere penale delle condotte censurate incide sulla durata del termine di prescrizione per l'azione risarcitoria in sede civile, data la previsione dell'art. 2947 comma 3 c.c. secondo cui “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.”

A questo riguardo, l'obiezione relativa al mancato coinvolgimento del sindaco in un procedimento penale, che allo stato pare aver interessato solo l'amministratore unico della società, non impedisce al giudice civile di accertare ai soli fini della prescrizione, mediante una cognitio incidenter tantum ex art. 34 c.p.c., la ricorrenza dei requisiti di perfezionamento di eventuali fattispecie penali.

L'assunto è confermato da consolidata giurisprudenza degli Ermellini, secondo cui “qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia promosso, all'azione civile di risarcimento si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista dal reato, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi” (Cassazione civile n. 29859/2023; Cassazione civile n. 24260/2020; Cassazione civile n. 2350/2018).

Tanto premesso, la contestata contabilizzazione di sopravvenienze attive non realizzate, perpetrata per tre esercizi dall'amministratore e non impedita da adeguata sorveglianza, parrebbe costituire una falsità rilevante ai fini degli artt 2621 c.c. e 216-223 L. fall.

In ogni caso, le condotte censurate possono rientrare nel combinato disposto degli artt. 217- 224 l. fall., norme che, incriminando la colpa grave nell'acuire il dissesto, rendono rilevante anche la negligenza del resistente nel segnalare violazioni macroscopiche nella tenuta delle scritture contabili.

Per tali ragioni, richiamata la natura sommaria della cognizione nel procedimento cautelare, la documentazione prodotta ai fini dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 2947 comma 3 c.c.,

impregiudicate diverse valutazioni nel successivo giudizio di merito, può ritenersi sufficiente al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Il sequestro conservativo, come qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare, richiede l'esistenza di due requisiti fondanti: il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Detti requisiti sono così interpretati dalla prevalente giurisprudenza:

- il concetto di "credito" viene ravvisato nel "grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria" (Ex plurimis: Cass. civ., 11.3.1987, n. 2523), non potendo richiedersi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità che contrasterebbero con la natura cautelare dell'istituto;
- quanto al *periculum in mora*, esso deve essere connotato da elementi tali da rendere il timore di perdere la garanzia del proprio credito "fondato", per l'esistenza di un pericolo "concreto e attuale". Gli indici da seguire per la valutazione del pericolo sono di natura oggettiva -con riferimento, ad esempio, alla consistenza del patrimonio in rapporto al credito- ovvero soggettiva -valutando il comportamento processuale o extraprocessuale della parte- (Cass., 9.1.1987, n.69; Cass., 13.2.2002, n. 2081).

La curatela ha agito nei confronti dell'ex sindaco della società, cessato dalla carica in data antecedente all'apertura della liquidazione.

La documentazione prodotta da parte ricorrente soddisfa il *fumus* richiesto dall'art. 671 c.p.c. poiché, allegando e documentando l'approvazione dei bilanci depositati presso il registro delle imprese e corredati dalle relazioni sindacali del resistente, dimostra l'avallo prestato dal sindaco all'illegittima rilevazione delle sopravvenienze attive.

Indubitabile è la responsabilità piena del resistente per l'omessa vigilanza sulla gestione della società, rivestendo la carica di sindaco fino al 2018.

Infatti, il resistente, avendo consentito che crediti del tutto eventuali e non sorretti da alcun titolo fossero inseriti nell'attivo del bilancio, ha contribuito ad alterare la reale situazione patrimoniale dell'impresa, lasciando apparire una solidità che ha differito l'emersione dell'insolvenza ed aggravato l'entità dello stato di decozione della società.

Le relazioni dell'organo di controllo degli esercizi 2014, 2015 e 2016 risultano redatte dal resistente, che ha anche partecipato all'assemblea dei soci che ha approvato i bilanci di esercizio.

In ognuna delle tre relazioni, il sindaco ha espresso parere favorevole all'approvazione dei bilanci, garantendone la conformità alle prescrizioni ed ai criteri valutativi di legge.

Gli elementi disponibili consentono, pertanto, nei limiti della tutela cautelare proposta, un giudizio prognostico positivo in ordine alla fondatezza della domanda e alla sussistenza di una responsabilità del sindaco per le violazioni commesse dall'amministratore unico della società, rimettendo al merito i necessari approfondimenti tecnico-contabili.

Sul piano della quantificazione del danno, con L. 14 Marzo 2025 n. 35 il legislatore ha modificato l'art. 2407 c.c., ancorando la determinazione del quantum risarcitorio al compenso del sindaco.

In specie, il novellato comma 2 della disposizione prevede che "al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso."

Sul piano soggettivo, le condotte già esaminate inducono a scorgere profili di grave negligenza, più che di dolo, in capo al resistente, impregiudicata ogni diversa valutazione nel giudizio di merito, con conseguente possibile applicazione della novella legislativa.

Aderendo all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la specificazione dei criteri di valutazione del danno possa retroagire e trovare applicazione anche ai fatti illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, dato che, in mancanza di disposizioni transitorie, la natura procedimentale della modifica invoca il rispetto del principio *tempus regit actum* per la regolamentazione delle sopravvenienze normative.

Sul punto, dirimente risulta la pronuncia della Suprema Corte in tema di danni arrecati dagli amministratori con condotte successive al verificarsi dello scioglimento della società ex art. 2486 comma 3 c.c.: "In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma" (Cassazione civile, sez. I, 25 Marzo 2024, n. 8069).

La sentenza prodotta dal ricorrente a sostegno dell'irretroattività della novella, peraltro, pur operando una distinzione tra limitazioni della responsabilità civile e modifiche incidenti sui criteri di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., non costituenti elementi costitutivi dell'illecito e suscettibili di essere mutati, attesa la loro natura procedimentale, financo nei giudizi pendenti in ottemperanza al principio *tempus regit actum*, ridimensiona la portata della distinzione tra norme di natura sostanziale e norme di natura processuale in *subiecta materia*.

Al punto 3.7 della pronuncia 28990/2019 della Suprema Corte, infatti, si sostiene che "l'argomento critico che si rifà alla distinzione tra "norme di diritto processuale", di immediata applicazione, e "norme di diritto sostanziale", che possono applicarsi a fatti pregressi soltanto se dichiarate espressamente retroattive, non assume rilievo decisivo, bene potendo anche le norme di diritto sostanziale trovare immediata applicazione ai rapporti in corso o non ancora esauriti, trovando limite la retroattività nella impossibilità di modificare "ex post" i fatti genetici (e cioè gli elementi strutturali costitutivi) del rapporto che hanno ormai esaurito i loro effetti con il perfezionamento della fattispecie normativa; diversamente, gli aspetti funzionali connessi alla esecuzione del rapporto bene possono essere regolati diversamente ove sopravvenga una nuova disciplina normativa dei fatti ed atti che debbono ancora verificarsi od essere compiuti".

Considerato che l'introduzione di nuovi e più stringenti parametri per la valutazione dei danni non modifica "i fatti genetici" dell'illecito censurato, ma impatta in ottica funzionale sull'esecuzione del rapporto obbligatorio, dettando regole per una liquidazione dei danni non ancora operata dal giudice della controversia, si ritiene che la determinazione del quantum risarcitorio nel caso di specie debba essere disciplinata dal novellato comma 2 dell'art. 2407 c.c.

Tanto premesso, dalle delibere di approvazione dei bilanci emerge la corresponsione di un compenso pari ad € 3.000,00 per il 2015 e pari ad € 3.500,00 per il 2016, mentre non è possibile acquisire elementi utili per determinare il compenso corrisposto per l'esercizio 2014.

Considerato opportuno, in ottica cautelativa, presumere la corresponsione di un compenso di pari ammontare anche per l'esercizio 2014 e ritenuto di applicare il limite ex art. 2407 comma 2 c.c. ad ognuno dei tre esercizi, si giunge ad una stima approssimativa del danno in € 150.000,00, da aumentare ad € 200.000 per spese legali e di ctu, salvo ogni approfondimento istruttorio da espletare nell'instaurando giudizio di merito.

Sussiste, altresì, il requisito del periculum in mora, tenuto conto della modesta consistenza del patrimonio per cui è richiesta tutela conservativa, come espressamente riconosciuto dal resistente, e dell'assenza di ulteriore prova –rimessa al debitore- in ordine alla propria capienza patrimoniale.

Va rimessa al merito la liquidazione delle spese legali di questa fase.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669 bis e ss.-671 c.p.c.;

autorizza il sequestro conservativo, in favore della Curatela del Fallimento ricorrente, dei beni mobili, immobili o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge consente il pignoramento, di
fino alla concorrenza complessiva di Euro 200.000,00;

Spese al merito.

BARI, 11 giugno 2025

Il Giudice
dott. Paola Cesaroni

Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dr. Francesco Rinaldi, Magistrato ordinario in tirocinio.